



Comune di Rovereto

SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL VIVERE URBANO
Ufficio Mobilità

Oggetto: **affidamento in economia dello sgombero neve con eventuale spargimento di sale e/o pietrisco, sulle strade, sui marciapiedi e sulle aree pubbliche del Comune di Rovereto, stagione invernale 2022-2023.**

Elaborato: **D.R.120.1 – schema di capitolato d’oneri -
progetto ai sensi dell’art. 10 c. 8 bis della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2
progetto ai sensi dell’art. 23 c. 3 bis della Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**

Data: **agosto 2022**

Il funzionario tecnico progettista, responsabile dell'ufficio:
geom. Marino Salvetti

Comune di Rovereto

piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452314
indirizzo e.mail certificata vivereurbano@pec.comune.rovereto.tn.it

ufficio Mobilità

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452200 - 0464/452145
fax 0464 452390
indirizzo e.mail: trafficotrasporti@comune.rovereto.tn.it

In ragione della propria collocazione geo-climatica, nella stagione invernale, la città di Rovereto risulta a rischio di precipitazioni nevose, anche di notevole entità. A mente del Codice della strada e degli obblighi di sicurezza a cui l'Amministrazione comunale è chiamata a garantire ai propri cittadini ed utenti della rete stradale e delle aree pubbliche, è stata redatta la presente progettazione afferente il servizio in oggetto.

Il servizio di sgombero neve, sulle strade di interesse pubblico, interessa l'intera rete viaria comunale per complessivi 160 km circa ed è esteso all'intero territorio urbano comunale. Nello specifico, il servizio riguarda per circa 140 km strade pubbliche in ambito urbano e per circa 20 km strade extraurbane di competenza comunque comunale, comprendendo inoltre, marciapiedi, slarghi, aree sensibili, parcheggi, aree pubbliche in genere e spazi pertinenziali di edifici d'interesse pubblico. Le attività lavorative richieste spaziano dal monitoraggio del territorio stesso, allo spargimento di materiali salini/pietrisco, ad interventi minori eseguiti manualmente dove non è possibile procedere con mezzi, alla eventuale rimozione, allontanamento e/o accumulo della neve in aree predisposte nel caso di copiose precipitazioni. Sono, inoltre, comprese ulteriori attività eventualmente necessarie e/o urgenti al fine di garantire per quanto possibile la normale fruibilità e in sicurezza, sia veicolare che pedonale, della viabilità pubblica.

Data la vastità delle zone e la scarsità di dotazione di personale e di mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale, si rende necessario appaltare il servizio a ditte esterne, che dovranno essere dotate di macchinari adeguati e di idonee capacità, al fine di garantire la possibilità di circolazione veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto, il servizio di lamatura e/o sgombero neve con eventuale spargimento di sale/pietrisco (forniti dall'Amministrazione) per trattamenti antighiaccio sulle strade, marciapiedi ed aree pubbliche del comune di Rovereto, secondo le varie zone di competenza aggiudicate, elencate nell'elaborato D.R.200.1 "zone di intervento" e individuate nelle planimetrie di dettaglio, per la stagione invernale 2022-2023.
2. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento alla quota forfettaria, ed in parte a misura, con riferimento al monte ore effettuato per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.
3. Per quanto riguarda gli importi a corpo (quota forfettaria) ed a misura (importi orari, sovrapprezzi, oneri di chiamata), i riferimenti derivano dall'elenco prezzi unitari di data "giugno 2022 – aggiornamento straordinario", allegato al presente capitolato di cui forma parte integrante e sostanziale.

4. L'importo complessivo dell'appalto del servizio di cui all'oggetto per la stagione invernale 2022-2023, suddiviso in 25 lotti, ammonta complessivamente a € 360.899,02.- oltre all'I.V.A, come risulta dal seguente prospetto:

lotto 1	importo
importo per l'anno 2022	€ 7.884,00
importo per l'anno 2023	€ <u>12.920,44</u>
totale	€ 20.804,44
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 2	importo
importo per l'anno 2022	€ 5.308,43
importo per l'anno 2023	€ <u>6.759,85</u>
totale	€ 12.068,28
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 3	importo
importo per l'anno 2022	€ 6.028,90
importo per l'anno 2023	€ <u>7.525,50</u>
totale	€ 13.554,40
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotti da 4 a 12	importo
importo per l'anno 2022	€ 5.126,40
importo per l'anno 2023	€ <u>6.488,00</u>
totale	€ 11.614,40
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 13	importo
importo per l'anno 2022	€ 9.510,40
importo per l'anno 2023	€ <u>11.575,60</u>
totale	€ 21.086,00
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 14	importo
importo per l'anno 2022	€ 6.637,38
importo per l'anno 2023	€ <u>8.483,22</u>
totale	€ 15.120,60
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 15	importo
importo per l'anno 2022	€ 12.552,95
importo per l'anno 2023	€ <u>14.204,70</u>
totale	€ 26.757,65
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto da 16 a 22	importo
importo per l'anno 2022	€ 4.958,50
importo per l'anno 2023	€ <u>6.158,21</u>
totale	€ 11.116,71
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00
lotto 23 monitoraggio	importo
importo per l'anno 2022	€ 19.190,38
importo per l'anno 2023	€ <u>28.860,70</u>
totale	€ 48.051,08
di cui oneri della sicurezza	€ 839,70

lotto 24 supporto cantiere	importo
importo per l'anno 2022	€ 4.815,00
importo per l'anno 2023	€ <u>6.090,00</u>
totale	€ 10.905,00
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00

lotto 25 supporto sul territorio	importo
importo per l'anno 2022	€ 4.880,00
importo per l'anno 2023	€ <u>5.325,00</u>
totale	€ 10.205,00
di cui oneri della sicurezza	€ 370,00

5. Possono concorrere all'affidamento del servizio i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:
- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - b) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di lavoro per conto terzi o categorie coerenti all'oggetto dell'appalto o come coltivatore diretto singolo o associato;
 - c) possesso di idonea attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio regolarmente collaudata e certificata;
 - d) adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per l'espletamento del servizio;
 - e) perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni che si possono venire a creare nelle zone di intervento.
6. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica-offerta tecnica). Per quanto riguarda l'offerta economica il ribasso sarà applicato **esclusivamente sulla quota fissa forfettaria, definita per ogni lotto nei documenti D.R.130.1 e D.R.130.2**. Al fine di garantire la disponibilità e l'efficienza del mezzo e della attrezzatura sarà corrisposto, per ogni mezzo richiesto, una quota fissa forfettaria, qualunque sia l'andamento meteorico stagionale, a compenso dell'impegno stagionale dei mezzi e del personale adibiti al servizio.
7. Le ditte offerenti possono consegnare offerte per tutti i lotti, ma una singola ditta potrà aggiudicarsene al massimo 5, anche se componente di un R.T.I. In caso di eventuale aggiudicazione di più di 5 lotti, anche se componente di un raggruppamento temporaneo (quale mandante o quale mandataria), la ditta dovrà però scegliere al massimo 5. Una ditta potrà aggiudicarsi più di 5 lotti nel caso di affido diretto per gara deserta relativa a qualche lotto.
8. Con il corrispettivo a corpo viene remunerata la disponibilità continuativa, per tutta la stagione invernale così come definita dagli elaborati progettuali, dei mezzi, dell'attrezzatura e del personale necessario al servizio, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, festivi compresi. Con il corrispettivo a misura viene remunerata l'effettiva attività sul territorio comunale a seguito di precipitazioni o a chiamata dell'Amministrazione.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al presente appalto ha esecuzione presso le strade comunali e le aree di pertinenza stradale (parcheggi, slarghi, banchine, fermate bus, ...) presenti nell'ambito urbano del Comune di Rovereto (TN), e meglio identificate nei documenti progettuali, per la stagione invernale 2022-2023.
2. L'appaltatore deve garantire tutte le attività elencate nel presente capitolato speciale d'appalto nonché nel disciplinare tecnico, secondo i principi e le finalità contenuti nel presente documento.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del disciplinare tecnico, dei documenti progettuali e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.
4. Le operazioni del presente comma attiene il solo lotto n. 23 dovranno essere eseguite con orario giornaliero dalle ore 5.00 alle ore 7.00, nei giorni sia feriali che festivi, salvo diversa disposizione eventualmente impartita, nel periodo dal 15 novembre 2021 al 31 marzo 2022 (136 giorni naturali e consecutivi). Nell'elaborato "D.R.120.2 disciplinare tecnico" sono riportate le disposizioni operative per l'espletamento del servizio, a cui l'appaltatore deve attenersi.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto, al presente capitolato speciale d'appalto, al disciplinare tecnico ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Non sono a carico della stazione appaltante particolari obblighi, essendo tutte le aree

aperte al pubblico e liberamente accessibili. La stazione appaltante fornirà il sale da spargere sulle aree oggetto di appalto nonché i dispositivi di localizzazione GPS.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”*;
 - d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di*

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;*
 - j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;*
 - k) le norme del Codice civile e del Codice della strada, laddove applicabili.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - D.R.110.1 – relazione tecnico-illustrativa;
 - D.R.120.1 – schema capitolato d’oneri;
 - D.R.120.2 – disciplinare tecnico;
 - D.R.120.3 – pesi e punteggi afferenti il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa

- D.R.130.1 – elenco dei prezzi unitari;
 - D.R.130.2 – definizione degli importi dei vari lotti;
 - D.R.130.3 – definizione complessiva dell'appalto;
 - D.R.200.1 – definizione complessiva delle varie zone di intervento;
 - D.R.200. da 2 a 20 – planimetrie afferenti i singoli lotti;
 - D.U.V.R.I.;
 - D.U.V.R.I. Inerente le operazioni da compiere all'interno del cantiere comunale;
 - modulo offerta tecnica elaborato per la gara dall'aggiudicatario.
 - in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio per i lotti:
- **da 1 a 12: da lunedì 14 novembre 2022 a lunedì 6 marzo 2023;**
 - **da 13 a 15: da lunedì 7 novembre 2022 a lunedì 3 aprile 2023;**
 - **da 16 a 22: da lunedì 14 novembre 2022 a lunedì 6 marzo 2023;**
 - **monitoraggio quotidiano: da lunedì 7 novembre 2021 a lunedì 3 aprile 2022;**
 - **supporto cantiere: da lunedì 14 novembre 2022 a lunedì 3 aprile 2022;**
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, i prezzi offerti dall'impresa si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare: tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nel disciplinare tecnico e/o nelle indicazioni particolari riportate nel presente capitolato

speciali di appalto. I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Comunque vale la disciplina di cui all'art. 1 comma 4.

3. In conformità a quanto previsto all'art. 7 della Legge provinciale 19 luglio 1999 n. 23 e ss.mm.ii., non si darà luogo ad alcun compenso revisionale.
4. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e provvede a nominare i referenti dei singoli turni. Il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ai referenti dei singoli turni dell'esecuzione del contratto. L'ufficio di direzione del presente contratto avverrà quindi mediante dipendenti del Servizio tecnico e del territorio o loro delegati.
2. La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi è a carico dell'appaltatore e del suo direttore tecnico. La circostanza che gli interventi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti dell'Amministrazione comunale non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di ripetere le operazioni ogni qualvolta gli venisse ordinato, essendo lo stesso garante di ogni difetto delle prestazioni eseguite.
3. L'Amministrazione comunale si riserva quindi, a giudizio insindacabile dell'ufficio di direzione del contratto o suo delegato ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compreso il rifacimento o la correzione di prestazioni manutentive mal eseguite.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Qualora, per l'estensione delle aree, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La ditta aggiudicataria, per ogni lotto, provvede alla fatturazione delle prestazioni eseguito in ogni singolo anno solare. Verranno quindi emesse due fatture, una afferente il periodo "novembre dicembre 2022", una inerente il periodo "gennaio febbraio marzo 2023".
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. L'appaltatore dovrà preventivamente consegnare una documentazione afferente l'avvenuta prestazione con particolare riferimento alle lavorazioni remunerate a misura.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. *Omissis*

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
10. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni, come specificatamente disposto dall'art. 6 comma 2 della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali nelle forme previste dall'art. 37, e l'appaltatore è chiamato a eseguire prontamente le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il

regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto, vista l'omogeneità delle lavorazioni oggetto del presente servizio, nonché la non necessità di particolari specializzazioni.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. *omissis*

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. *omissis*

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare ed a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una

perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose. L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza, qualora si verificasse la presenza di utenti o di altre imprese (comprese squadre operaie dell'Amministrazione comunale) all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/o imprese e/o comunque siano rispettate le distanze di sicurezza. L'appaltatore dovrà in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto nel D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori.
- 6. All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo con recapito di telefonia mobile di un referente che dovrà tenere i contatti con il Comune per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto.**
7. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali", allegato al presente capitolato.
8. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del vincitore risultante dal verbale di aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell'allegato XV punto 3) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. e contenente gli elementi di cui all'allegato XVII del medesimo.
9. L'appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico della ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà funzioni di direttore per conto dell'assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione delle prestazioni organizzando l'attività necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire effetti a causa del loro svolgimento.
10. L'appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da

altre ditte ed i materiali che gli sono regolarmente consegnati non vengano manomessi, guastati o trafugati.

11. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni contemplate nella Legge n. 46/90 e relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli impianti elettrici.

12. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:

- le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
- i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono essere rimossi, neanche temporaneamente;
- la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
- garanzia della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
- obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
- ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
- il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere;
- obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto per l'espletamento del presente servizio.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. *Omissis.*

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. *omissis*

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio dell'attività, copia della polizze (RCT/RCO) relative all'attività della ditta o ai mezzi impiegati sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso "terzi" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura di qualunque danno causato durante l'esecuzione del presente appalto.
5. La polizza RCT, anche inglobata nell'assicurazione aziendale o dei mezzi utilizzati, dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per

danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 900.000,00.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO, anche inglobata nell'assicurazione aziendale o dei mezzi utilizzati, con un massimale non inferiore a Euro 750.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

1. Qualora l'appaltatore si presenti sul luogo stabilito dal personale comunale o delegato per l'inizio delle operazioni oltre il termine massimo di un'ora dalla chiamata da parte del referente il servizio, o il termine migliorativo offerto in sede di gara, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.- (duecento/00) che verrà reiterata per ciascuna ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a tale termine per il disservizio;
2. qualora l'appaltatore non risponda alla chiamata (al numero telefonico di servizio appositamente comunicato) effettuata per almeno n° 2 volte consecutive ad intervallo di minimo circa 10 minuti primi, si riterrà interrotto temporaneamente il servizio e verrà applicata una penale di euro 50,00.-, (cinquanta/00). Si procederà inoltre a puntuale verifica d'ufficio dei dati rilevati dal dispositivo GPS, per ogni ordine di chiamata;
3. l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, ricorrendo se del caso all'opera di terzi, qualora si verificassero circostanze di pericolo dovute ad incuria o lentezza da parte dell'appaltatore, con addebito di spesa ed applicazione di penale all'appaltatore di euro 200,00.- (duecento/00) ogni qual volta ciò venga riscontrato dal personale comunale o delegato;
4. nel caso che per motivi dipendenti dall'appaltatore lo sgombero neve non sia proprio effettuato, sarà applicata, di volta in volta, una penale pari ad euro 500,00.- (cinquecento/00), oltre a quanto stabilito al comma 3; analoga penale potrà essere applicata se il **dispositivo GPS non risulti attivato** senza che sia pervenuta eventuale segnalazione preventiva e conseguente autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
5. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per la consegna dei dispositivi GPS a fine servizio (marzo 2022) si applicherà una penale di euro 20,00.- (venti/00).
6. nel caso l'appaltatore non sia in grado per qualsiasi motivo di prestare il richiesto

servizio, lo stesso verrà espletato, compatibilmente con l'andamento degli altri interventi, da altra ditta con conseguente addebito della spesa derivante, all'appaltatore in difetto.

7. se l'appaltatore opera su aree e strade a servizio di privati nell'orario di impegno per lo svolgimento di lavoro per conto del comune di Rovereto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile alla rescissione del contratto, con eventuale denuncia agli organi competenti, ove si ravvisino gli estremi; in tale eventualità non si farà luogo alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto;
8. qualora l'appaltatore dia disdetta prima della scadenza prevista nel presente disciplinare, allo stesso verrà decurtata la quota forfetaria in proporzione giornaliera al reale impegno temporale non prestato, oltre alla penale fissa pari a euro 500,00.- (cinquecento/00) da recuperarsi da quanto complessivamente ancora dovuto.
9. tutti gli oneri derivanti da quanto previsto nel presente articolo verranno detratti d'ufficio da quanto già maturato o da quanto dovuto per quota fissa forfettaria e ricompreso nell'importo complessivo contrattuale .
10. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti

- dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Rovereto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione

delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Comunicazioni

1. Nella logica di garantire massima flessibilità e immediatezza degli interventi le comunicazioni tra soggetto appaltatore ed Amministrazione comunale, in termini preferenziali, dovranno essere effettuate e svolgersi mediante telefonate o sistemi informatici e telematici evitando per quanto possibile risvolti cartacei e comunicazioni tradizionalmente intese. In questa prospettiva alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di segnalare preventivamente all'Amministrazione comunale, anche mediante messaggi telefonici, e.mail, messaggi "WhatsApp" o d'altro, gli interventi che andrà ad eseguire. Di contro l'Amministrazione comunale potrà effettuare richieste di intervento, osservazioni, reclami e quant'altro necessario è ritenuto indispensabile per una buona gestione del contratto mediante analoga strumentazione informatica e messaggistica. Appare evidente che queste metodiche comunicative hanno il pregio della assoluta

flessibilità e immediatezza garantendo nel contempo la loro puntuale tracciabilità. Grazie alle performance oggi raggiunte dai sistemi di comunicazione informatica, la messaggistica che l'Amministrazione comunale invierà alla ditta assume un ruolo di assoluta formalità e dovrà essere evasa in tempi celeri. In termini puntuali la messaggistica potrà interessare l'evidenza di lavorazioni non condotte nel rispetto delle norme di capitolato, ritardi nella realizzazione di qualche operazione, osservazioni pervenute dall'utenza e da altre similari.

Comunque, la scrivente Amministrazione comunale, qualora dia corso a segnalazioni anche mediante messaggistica al fine di garantire il rispetto delle condizioni di capitolato, è chiamata ad applicare le penali previste dall'art. 28 del presente capitolato speciale d'appalto.

Al fine di facilitare tali comunicazioni la ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale uno o più numeri telefonici al fine di consentire alla scrivente di poter interfacciarsi con l'impresa aggiudicataria in tempo reale.

Art. 38 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.